

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI (Motocicli)

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia: ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

Prodotto: "Motocicli KTM-HUSQVARNA- GAS GAS" in abbinamento al contratto di finanziamento erogato da SANTANDER CONSUMER BANK

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i motocicli KTM —HUSQVARNA- GAS GAS acquistati con finanziamento erogato da Santander Consumer Bank a seguito di eventi diversi da quelli coperti dalla Garanzia di Responsabilità Civile Auto (RCA).

Le garanzie coprono l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti a seguito della perdita o del danneggiamento del motociclo, offrono inoltre copertura per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo nonché prestazioni di Tutela Legale a seguito di altri eventi connessi alla circolazione.

**CHE COSA È ASSICURATO?**

- ✓ Furto totale o parziale
- ✓ Furto Totale
- ✓ Incendio
- ✓ Pacchetto A
- ✓ Tutela Legale
- ✓ Infortuni del Conducente

**CHE COSA NON È ASSICURATO?**

L'Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:

- ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;
- ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;
- ✗ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
- ✗ atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Incendio;
- ✗ trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**

- ! Le coperture prevedono l'applicazione di franchigie e relativi minimi.
- ! Incendio e furto: qualora non diversamente previsto, l'ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del Motociclo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto. Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture si rinvia al DIP aggiuntivo.

I limiti di copertura relativi alle garanzie accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.

**DOVE VALE LA COPERTURA?**

L'assicurazione vale per il territorio dell'Italia, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera.

**CHE OBBLIGHI HO?**

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo da parte della compagnia.

**QUANDO E COME DEVO PAGARE?**

Il premio è anticipato da Santander Consumer Bank, in un'unica soluzione, a saldo dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative, in nome, per conto e su disposizione dell'Assicurato che provvede al pagamento rateale in favore di Santander Consumer Bank di quanto anticipato.

Il pagamento del premio può avvenire con i mezzi di pagamento previsti dall'intermediario.

Il premio è comprensivo di imposte e contributi.

**QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?**

Le garanzie prestate, risultanti nel Modulo di Adesione, decorrono dalle ore 24.00 del giorno riportato nel certificato di assicurazione rilasciato all'Assicurato e terminano alla data indicata nel certificato stesso.

Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza.

Non è prevista la sospensione in corso di contratto.

**COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?**

Il contratto termina alla naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto:

- in caso di vendita, o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato. La Compagnia rimborsa la parte di premio riferita al periodo non usufruito al netto delle imposte.
- in caso di estinzione anticipata totale del finanziamento o di trasferimento di quest'ultimo sono previste le seguenti opzioni alternative a scelta dell'Assicurato:
 - l'Assicurato, qualora conservi la proprietà del motociclo, può mantenere la copertura assicurativa in corso fino alla scadenza;
 - la Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa la parte di premio riferita al periodo non usufruito al netto delle imposte.
 - l'Assicurato può richiedere che la copertura sia trasferita in favore di un nuovo beneficiario dallo stesso designato.

Diritto di ripensamento

L'Assicurato entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso o all'Impresa, il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata. La Compagnia rimborsa la parte di premio riferita al periodo non usufruito al netto delle imposte.

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Motocicli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "Motocicli KTM-HUSQVARNA-GAS GAS" in abbinamento al contratto di finanziamento erogato da SANTANDER CONSUMER BANK

DIP Aggiuntivo Danni ed. 01/2021 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua; Sede Legale e Direzione Generale: Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia; Telefono +39 02 397161 – Fax + 39 02 3271270; Sito Internet: www.italiana.it; E-mail benvenutinitaliana@italiana.it ; Pec: italiana@pec.italiana.it; Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 658 milioni di euro di cui 58 milioni euro relativi al capitale sociale, e 600 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibili al seguente link: <https://www.italiana.it/scopri-italiana/chi-siamo>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 377,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 169,9 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 935,3 milioni di euro;
- solvency ratio: 247,7%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa prevede le garanzie di seguito descritte.

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportato alle somme assicurate concordate con l'assicurato.



FURTO TOTALE O PARZIALE - FURTO TOTALE - INCENDIO	
Garanzie di base	<p>✓ FURTO TOTALE O PARZIALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.</p> <p>✓ FURTO TOTALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita del veicolo a seguito di furto o rapina del motociclo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.</p> <p>✓ INCENDIO: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Eventuali franchigie o scoperti sono indicati nella documentazione contrattuale. L'Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi ✗ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi ✗ atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio (tranne che per la garanzia Incendio) ✗ trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali

PACCHETTO A	
Garanzie di base	<p>Oltre alla garanzia R.C. Auto è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori pacchetti di garanzie (garanzie speciali), con pagamento di premio aggiuntivo.</p> <p>"Pacchetto A", comprende le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ricorso terzi da incendio ✓ Danni al box ✓ Spese di dissequestro del veicolo ✓ Danni da scasso



	L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con l'Assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti e limiti massimi indennizzabili. Limitazioni comuni a tutte le garanzie.</p> <p>Italiana Assicurazioni S.p.A. non indennizza i danni causati al veicolo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti ✗ semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; ✗ dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi ✗ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi ✗ atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio ✗ trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali


TUTELA LEGALE	
Garanzie di base	<p>Le prestazioni di "Tutela Legale" sono erogate da ARAG SE rappresentanza generale e direzione per l'Italia.</p> <p>La garanzia "Tutela Legale" garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo.</p> <p>FORMULA ÈLITE comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato d'ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 1,5 g/l ✓ Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale a condizione che l'Assicurato non sia condannato in via definitiva ✓ Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale ✓ Vertenze per inadempienze contrattuali riguardanti il veicolo ✓ Controversie per resistere a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi dal proprietario o dal conducente; la garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dalla polizza di responsabilità civile ✓ Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative o accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidente stradale, violazione del codice della strada ✓ Arbitrati per la decisione delle controversie ✓ Anticipo spese cauzione penale in caso di arresto all'estero per incidente stradale



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spese per l'assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale ✓ Ricorso nel caso di irregolare variazione dei punti patente comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida ✓ Ricorso avverso le sanzioni amministrative comminate per le violazioni al Codice della Strada che comportano una decurtazione del punteggio patente superiore a 5 punti <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali. I massimali si intendono per sinistro e senza limite annuo.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non previste</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>ARAG non garantisce la copertura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ compensi dell'Avvocato determinati tramite patti quota lite ✗ spese per l'indennità di trasferta ✗ compensi dell'Avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio ✗ spese dell'organismo di mediazione quando quest'ultima non è obbligatoria ✗ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro ✗ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia ✗ multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere ✗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali ✗ spese non concordate con ARAG <p>Le garanzie non sono valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ In materia fiscale ed amministrativa ✗ Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive ✗ Per fatti dolosi delle persone assicurate ✗ Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente ✗ Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è utilizzato in difformità dalla immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice della Strada ✗ Nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool quando (salvo le prestazioni per le quali la copertura è espressamente prevista) o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata ed assistenza salvo che l'assicurato venga assolto con decisione definitiva in sede penale ✗ Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI ✗ Per controversie con Italiana Assicurazioni ✗ Per l'adesione ad azioni di classe (class action) ✗ Per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme

	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Per fatti derivanti dalla proprietà e dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto navi e natanti da diporto ✘ Per i casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool ✘ Per i casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 giorni dal sinistro ✘ Per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente
--	---

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (garanzia opzionale)	
Garanzie di base	<p>Italiana Assicurazioni S.p.A. assicura il conducente del veicolo indicato nella polizza contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso.</p> <p>Sono previste le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Morte – prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari ✓ Invalidità Permanente – prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità accertata
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Italiana Assicurazioni S.p.A. non indennizza gli infortuni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Dalla partecipazione a corse, gare o competizione e relative prove e allenamenti con il veicolo ✘ Dalla guida del veicolo se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo ✘ Dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ✘ Da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa ✘ Da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche ✘ Dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici) ✘ Da guerra o insurrezione ✘ Da ernie, salvo quelle direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Sono esclusi gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.





Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro La denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.</p> <p>In caso di furto alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri).</p> <p>Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.</p> <p>In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico); • la carta di circolazione; • la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo; • la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; • la procura a vendere a favore della Compagnia; • ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia. <p>Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Nell'ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia a cui l'Assicurato deve inoltrare la relativa denuncia.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all'Assicurato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto termina alla naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di motocicli KTM-HUSQVARNA- GAS GAS, acquistati con finanziamento erogato da Santander Consumer Bank, che abbiano interesse a proteggere il Motociclo dai danni materiali e diretti che possono comportare la perdita o il danneggiamento dello stesso e dagli altri eventi previsti da ciascuna garanzia.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 31%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>Reclami all'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutitaliana@italiana.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. L'impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sono disponibili sul sito Internet www.italiana.it.</p>
<p>Reclami all'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06/42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su www.ivass.it. In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione per la conciliazione delle controversie</p>	<p>In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO Italiana Assicurazioni S.p.A. ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Italiana Assicurazioni S.p.A.. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni S.p.A. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.</p>

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>ARBITRATO Nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del conducente per la risoluzione di eventuali controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>FIN -NET Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</p>
---	---

AVVERTENZA:

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE, O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, ITALIANA ASSICURAZIONI RESTITUIRÀ ALL'ASSICURATO LA PARTE DI PREMIO PAGATO E NON GODUTO AL NETTO DELLE IMPOSTE. IN ALTERNATIVA, SU RICHIESTA DELL'ASSICURATO, ITALIANA ASSICURAZIONI FORNIRÀ LA COPERTURA ASSICURATIVA FINO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE IN FAVORE DEL NUOVO BENEFICIARIO DESIGNATO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ASSICURATO (C.D HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER MOTOCICLI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Mod. AUTO 51264 KTM - HUSQVARNA - GAS GAS
ED 01/2021**

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

ASSICURATO

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CODICE

il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

CODICE DELLA STRADA

il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

CONDUCENTE

la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE

la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE

lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

importo espresso in cifra fissa assicurata che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

IMPRESA

Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.

INCENDIO

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO

la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

MINIMO DI SCOPERTO

importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

POLIZZA

l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione

PREMIO

la somma dovuta all'Impresa che viene versata da Santander Consumer Bank, in un'unica soluzione, a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative, in nome, per conto e su disposizione dell'Assicurato.

PROPRIETARIO

l'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

RELITTO

veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RISARCIMENTO/INDENNIZZO

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

SCOPERTO

la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

VALORE COMMERCIALE

il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO

Il motociclo descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive.

SEZIONE I

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

DURATA DELLA COPERTURA

1.1) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata nella documentazione di *polizza* sottoscritta dal *Contraente/Assicurato*.

1.2) RINNOVO DEL CONTRATTO

Non è previsto il rinnovo del contratto che si risolve alla scadenza indicata nella documentazione di *polizza*.

1.3) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati nel certificato di assicurazione e resta attiva sino alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicata nello stesso certificato.

DISDETTA E RECESSO

1.4. A) DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'*Assicurato* entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del *premio*, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, all'*Intermediario* con cui il contratto è stato concluso o all'*Impresa*, Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata. L'*Impresa* rimborsa la parte di *premio* riferita al periodo non usufruito al netto delle imposte.

1.4.B) ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento o di trasferimento di quest'ultimo sono previste le seguenti opzioni alternative a scelta dell'*Assicurato*:

- l'*Assicurato*, qualora conservi la proprietà del motociclo, può mantenere la copertura assicurativa in corso fino alla scadenza;
- la Compagnia, su richiesta dell'*Assicurato*, rimborsa la parte di premio riferita al periodo non usufruito al netto delle imposte.
- l'*Assicurato* può richiedere che la copertura sia trasferita in favore di un nuovo beneficiario dallo stesso designato.

OBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

1.5) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni riportate in *polizza*. **Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all'*Impresa* e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del *premio*.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.6) SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Non è prevista la sospensione del contratto.

1.7) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del *veicolo*, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina la risoluzione del contratto. L'*Impresa* provvederà a restituire la parte di *premio* riferita al periodo non usufruito al netto delle imposte, dal momento della data di vendita del *veicolo*.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *veicolo*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita.

1.8) CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il contratto è risolto:

- in caso di demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del *veicolo* assicurato non indennizzabili ai sensi di *polizza*. Il *premio* residuo è rimborsato al netto delle imposte in ragione degli anni e frazione d'anno, mancanti alla scadenza della copertura;
- in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato. L'*Impresa* rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio*.

DOVE VALE LA COPERTURA

1.9) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera.

Per la Sezione "Tutela Legale" vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.

ALTRE INFORMAZIONI

1.10) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.11) ONERI A CARICO DELL'ASSICURATO

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'*Assicurato* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'*Impresa*.

SEZIONE II

DANNI

CHE COSA È ASSICURATO

2.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'**Impresa** tiene indenne l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del **veicolo** causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate nella documentazione di **polizza**, con l'applicazione delle **franchigie** o degli **scoperti** eventualmente previsti nella predetta documentazione.

2.2) FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal Motociclo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

2.2.1) FURTO TOTALE

Furto o rapina del Motociclo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.

2.3) INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

2.4) GARANZIA "PACCHETTO A"

Ricorso terzi da incendio

L'**Impresa** tiene indenne l'**Assicurato**, entro il limite massimo di € 260.000 per *sinistro*, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi del *Codice*;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

L'*Impresa* non risarcisce i danni:

- subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- da inquinamento o da contaminazione;
- coperti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione.

Danni al box

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di € 30.000 per *sinistro*, per i danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del *veicolo* assicurato e conseguenti a *incendio*, *esplosione* o *scoppio* del *veicolo* medesimo.

Spese di dissequestro del veicolo

L'*Impresa*, in caso di sequestro del *veicolo* assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Danni da scasso

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effrazione del *veicolo* per l'esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del *veicolo* stesso e non costituenti parte del medesimo.

L'*indennizzo* è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all'Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per *sinistro* e per anno assicurativo.

CHE COSA NON È ASSICURATO

2.5) DELIMITAZIONI

L'*Impresa* non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*;
- dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;
- colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Incendio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

2.6) DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nella documentazione di *polizza* deve corrispondere al prezzo del *veicolo* assicurato riportato nella fattura di acquisto dello stesso o documento equivalente e deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie.

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, non sono assicurabili.

2.7) ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

L'adeguamento del valore assicurato avviene tenendo conto del deprezzamento dovuto all'età del motociclo sulla base delle seguenti tabelle, differenziate a seconda che il Motociclo sia di prima immatricolazione od usato (dopo voltura al PRA).

MOTOCICLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Il valore a nuovo (pari al valore di fattura) viene riconosciuto esclusivamente sui mezzi di prima immatricolazione per i primi sei mesi.

Oltre i 6 mesi, per i motocicli di prima immatricolazione, si applica il deprezzamento previsto dalla tabella sotto riportata.

MOTOCICLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	
MESI SUCCESSIVI ALLA PRIMA IMMARICOLAZIONE	PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO
da 7 a 12 mesi	15%
da 13 a 18	23%
da 19 a 24	28%
da 25a 30	31%
da 31 a 36	35%
da 37 a 42	39%
da 43 a 48	43%
da 49 a 54	47%
da 55 a 60	51%

MOTOCICLI USATI

L'adeguamento del valore assicurato del Motociclo usato avviene secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante.

MOTOCICLI USATI (VOLTURA AL PRA)	
MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI VOLTURA AL PRA	PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO
da 0 a 6	4%
da 7 a 12	8%
da 13 a 18	12%
da 19 a 24	16%
da 25 a 30	20%
da 31 a 36	25%
da 37 a 42	30%
da 43 a 48	35%
da 49 a 54	40%
da 55 a 60	45%

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

2.8) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) dare avviso del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*;
- b) fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o all'*Impresa*, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta dell'*Impresa*, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità Italiane;
- c) presentare, su richiesta dell'*Impresa*, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:
 - estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
 - certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
 - procura a vendere a favore dell'*Impresa* stessa.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato dall'*Impresa*, salvo le riparazioni di prima urgenza.

2.9) RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso all'*Impresa* appena ne abbia avuto notizia; se il *veicolo* viene ritrovato dopo l'*indennizzo* è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *veicolo*.

L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e l'*Impresa* di concedere, entro un mese dall'avenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'*Impresa* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'*Impresa* e l'*Assicurato*.

Qualora il *veicolo* venga ritrovato prima dell'*indennizzo*, l'*Impresa* liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all'*indennizzo* nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

2.10) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Ai fini della determinazione del danno si considera il valore del *veicolo* risultante in base a quanto previsto dai precedenti articoli 2.6) e 2.7). Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per il Motociclo.

I danni parziali vengono valutati applicando sul prezzo delle parti sostituite la riduzione nella misura indicata al precedente articolo 2.7) e sono liquidati a riparazione avvenuta.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, la valutazione del danno viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- a) **In caso di perdita totale**, qualora il *sinistro* si verifichi entro 6 mesi dalla data della prima immatricolazione del Motociclo, l'ammontare del danno viene determinato sulla base del valore riportato nella fattura di acquisto del veicolo o documento equivalente senza tener conto del deprezzamento del Motociclo.
La perdita si considera totale quando le spese di riparazione del Motociclo superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.
- b) **In caso di danni parziali** qualora il *sinistro* si verifichi entro 6 mesi dalla data della prima immatricolazione non si tiene conto del deprezzamento delle parti del Motociclo sostituite.
Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione del Motociclo non superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Limitatamente alla garanzia FURTO TOTALE (Art. 2.2.1) prestata nella formula che prevede uno *scoperto* del 25% con *minimo di scoperto* di 1.500 €, qualora il *sinistro* si verifichi entro 6 mesi dalla data della prima immatricolazione non viene riconosciuto il valore a nuovo; l'ammontare del danno viene determinato sulla base del valore commerciale del Motociclo alla data del *sinistro*, comprensivo di eventuale deprezzamento.

2.11) REGOLE COMUNI

Se al momento del *sinistro* il valore assicurato risulta inferiore al valore del *veicolo* determinato sulla base dei criteri stabiliti agli articoli 2.6) e 2.7), l'*Impresa* risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.

L'*Impresa* non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del *veicolo* o da suo deprezzamento.

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

2.12) RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, l'Impresa ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta dell'Impresa, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà consegnare attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

2.13) SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, l'Impresa corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, **deducendo lo scoperto** e il relativo minimo o la *franchigia* indicati nella documentazione di *polizza*.

In caso di perdita totale del veicolo, nessuno scoperto o franchigia sarà applicato nel caso di riacquisto dal concessionario di nuovo Motociclo KTM/Husqvarna/Gas Gas per un importo pari o superiore a quanto liquidato. Tale previsione non opera limitatamente alla garanzia FURTO TOTALE (Art. 2.2.1) prestata nella formula che prevede uno scoperto del 25% con minimo di scoperto di 1.500 € che verranno in ogni caso dedotti dalla somma liquidata.

Di seguito sono riportati esempi di funzionamento dello scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 del minimo di scoperto di € 200).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).

2.14) LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso l'Impresa pagherà, per *sinistro* che coinvolga più *veicoli* in garanzia dello stesso *Assicurato*, un importo superiore a € 1.200.000.

2.15) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato secondo la procedura dell'arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile). L'Impresa, ricevuta la necessaria documentazione e determinata la somma dovuta, provvede entro 25 giorni al pagamento.

SEZIONE III

TUTELA LEGALE

L'*Impresa*, per la gestione delle prestazioni di Tutela Legale, si avvale di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in 37135 Verona, Viale del Commercio 59, (in seguito denominata ARAG), telefono 045/8290411, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

CHE COSA POSSO ASSICURARE

TUTELA LEGALE ÈLITE

3.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza *l'Impresa*, nei limiti stabiliti dalla polizza, garantisce:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo **se, in seguito la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- le spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro**
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG, con esclusione delle spese di trasferta**

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

3.2) PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni.

- 1) Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per richiedere il risarcimento dei danni subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di **costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.**

Nei casi di sinistri:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia.

la copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un massimale di € 100.000 (centomila) per sinistro e senza limite annuo.

La presente garanzia opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol. La presente garanzia opera anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

La presente garanzia opera anche nel caso di controversie con *l'Impresa*.

2) Delitti colposi o contravvenzioni. Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato. In caso di delitti colposi o contravvenzioni la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

3) Sono coperte anche le spese per il dissequestro del *veicolo* assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale.

In caso di dissequestro del *veicolo* assicurato, la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

4) Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato, **se il valore in lite è superiore a € 150,00 (centocinquanta). Sono escluse le controversie contrattuali con l'Impresa.**

5) Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per opporsi alle richieste di risarcimento dei danni causati dal *proprietario* o dal *conducente* a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione stradale del *veicolo* assicurato. La garanzia opera solo ad integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese di resistenza o soccombenza.

6) Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. ARAG provvederà, **su richiesta dell'Assicurato**, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'Assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.**

Le prestazioni vengono garantite anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

7) Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a:

- violazione del *Codice della Strada*;
- circolazione non autorizzata del proprio *veicolo* nel caso di furto o a causa della clonazione della targa del *veicolo*.

La prestazione opera esclusivamente a favore del proprietario o del locatario del veicolo assicurato.

L'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, dovrà fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione di targa.

8) Gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*.

9) ARAG anticipa, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000 (quindicimila)**, la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.**

10) Per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

3.3) ASSICURATI

Le garanzie previste all'art. 3.1) "Oggetto dell'assicurazione", valgono a favore dei seguenti assicurati:

- del *proprietario*, del *locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, del *conducente* autorizzato, dei trasportati, per i casi assicurativi connessi al *veicolo* indicato in *polizza*.

In caso di sostituzione del *veicolo* indicato in *polizza*, ferma la validità e la continuazione della *polizza*, le garanzie vengono trasferite sul nuovo *veicolo*. Il **Contraente** deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo *veicolo* anche per l'eventuale adeguamento del *premio* per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo *veicolo*.

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'*Assicurato* come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
- i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato Contraente.

3.4) ESTENSIONE TERRITORIALE

Per le vertenze contrattuali la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e debbano essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo.

3.5) MASSIMALE

La garanzia assicurativa viene prestata nel limite di 30.000 per caso assicurativo senza limite annuo.

CHE COSA NON È ASSICURATO

3.6) DELIMITAZIONI

ARAG non garantisce la copertura di:

1. compensi dell'Avvocato determinati tramite patti quota lite
2. spese per l'indennità di trasferta
3. compensi dell'Avvocato per la querela se la Controparte non è rinviata a giudizio
4. spese dell'organismo di mediazione quando quest'ultima non è obbligatoria
5. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*
6. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
7. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
8. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali
9. spese non concordate con ARAG

Inoltre:

- a) nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale o il sequestro del *veicolo* non sono connessi ad incidente stradale
- b) nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste
- c) nell'anticipo cauzionale per arresto, minaccia di arresto o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero
- d) nell'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio per arresto, detenzione e/o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero
- e) nell'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida non sono garantite le spese se la sanzione non è irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

3.7) ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate
- d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- e) se il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al *Codice*
- f) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcol, salvo i casi in cui è diversamente previsto, o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza salvo che l'*Assicurato* venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- h) per controversie con l'Impresa
- i) per adesione ad azioni di classe (class action);
- l) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- m) nei casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol
- n) nei casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

3.8) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'*Assicurato*
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, il contratto opera con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati, a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. **Se al momento della definizione del sinistro il *massimale per sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.**

3.9) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'*Assicurato* può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.

L'*Assicurato* deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione; in mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Se al presente contratto ne segue un altro, senza interruzione della copertura assicurativa, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutti i contratti dalla data di scadenza del contratto più recente.

3.10) GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un Avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'onere di fornire.

Per la fase giudiziale l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato e/o al perito è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto ARAG non può essere considerata responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

Per agevolare l'assicurato, **ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista, in esecuzione del contratto di assicurazione** e senza assumere alcuna obbligazione diretta verso il professionista nel termine di 30 (trenta) giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene in ogni caso previa valutazione della congruità dell'importo richiesto.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

3.11) RECUPERO DI SOMME

L'*Assicurato* è obbligato a restituire, entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione, le somme che sono state anticipate da ARAG per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'*Assicurato* è obbligato a restituire ad ARAG le somme da questa corrisposte nel corso della vertenza, se le ha recuperate dalla Controparte in base ad un provvedimento giudiziale o in seguito a transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una spesa assicurata, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

SEZIONE IV

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

GLOSSARIO

BENEFICIARI

Le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

CHI/CHE COSA POSSO ASSICURARE

4.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura il conducente del veicolo indicato nella polizza contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso del Contraente/Assicurato o Proprietario.

L'assicurazione comprende gli *infortuni* subiti:

- in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso;
- in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
- in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del veicolo resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.

L'assicurazione comprende altresì gli *infortuni*, sofferti durante la guida, derivanti da:

- colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
- asfissia non dipendente da malattia;

- g) assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore, folgorazione;
- h) ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
- i) terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. **Se l'infortunio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%;**
- j) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- k) aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del ricovero, l'*Impresa* corrisponde un indennizzo di € **10.400**.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

4.2) MORTE

Somma assicurata: 50.000 €

Se l'Assicurato muore **entro 2 anni** dal giorno dell'*infortunio*, in conseguenza di questo, l'*Impresa* liquida la somma assicurata ai *beneficiari*.

Qualora nel medesimo *sinistro* si verifichi la commorienza dell'Assicurato e del coniuge o del convivente more uxorio, l'indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50% **fino ad un indennizzo globale massimo di € 260.000**.

L'indennizzo **non è cumulabile** con quello per *invalidità permanente*; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per *invalidità permanente*, ma **entro 2 anni** dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'*Impresa* corrisponde ai *beneficiari* la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato, l'*Impresa* liquida ai *beneficiari* la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora risulti che l'Assicurato sia vivo dopo che l'*Impresa* ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei *beneficiari*, della somma loro pagata. L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

4.3) INVALIDITÀ PERMANENTE

Somma assicurata: 35.000 €

L'*Impresa* liquida l'indennizzo per *invalidità permanente* se l'invalidità stessa si verifica **entro 2 anni** dal giorno dell'*infortunio*.

Il grado di *invalidità permanente* è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nell'allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 con rinuncia all'applicazione della *franchigia* prevista dalla legge.

Si applica invece la franchigia come previsto di seguito.

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'allegato 1)

di cui al DPR 1124/65 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di *invalidità permanente* non specificati nell'allegato 1) del DPR 1124/65, la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, **con il massimo del 100%**. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.R. 1124/65, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per *invalidità permanente* totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nell'allegato 1) di cui al DPR 1124/65, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

L'Impresa riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di *invalidità permanente* stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita. L'Assicurato può richiedere l'anticipo **trascorsi 60 giorni** dalla guarigione clinica.

FRANCHIGIA

L'indennizzo per *invalidità permanente* è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata con applicazione di una *franchigia* del 3%.

Se l'invalidità accertata è maggiore del 15% l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per *invalidità permanente* totale senza alcuna *franchigia*.

Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia:

	A	B
Somma assicurata per Invalidità Permanente	€ 50.000	€ 50.000
Franchigia	3%	3%
Invalidità permanente conseguente al sinistro	2%	12%

Esempio A: nessun indennizzo in quanto l'Invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.

Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% che applicato a € 50.000 determina l'importo di € 4.500).

MAGGIORAZIONE

L'*invalidità permanente* accertata di grado pari o superiore al 70% è considerata *invalidità permanente* totale.

CHE COSA NON È ASSICURATO

4.4) DELIMITAZIONI

L'*Impresa* non indennizza gli *infortuni* derivanti:

- a. dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti con il *veicolo*;
- b. dalla guida del *veicolo* se il *conducente* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
- c. dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionata ai sensi degli art. 186 o 187 del *Codice della Strada*, ad eccezione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo terapeutico;
- d. da azioni dolose compiute o tentate dall'*Assicurato*, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- e. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- f. dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
- g. da guerra o insurrezione;
- h. da ernie, salvo quanto previsto alla lettera h del punto 4.1).

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

4.5) DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*infortunio* e l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato e deve essere trasmessa, con avviso scritto, all'*Intermediario* oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni da quando l'*Assicurato* o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Successivamente l'*Assicurato* deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

L'*Assicurato* o, in caso di morte, i *beneficiari*, devono consentire la visita dei medici dell'*Impresa* e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso.

4.6) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'*Impresa* corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*. Se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di *invalidità permanente* le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

4.7) CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di *invalidità permanente* o sulla pertinenza delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l'*Assicurato* e l'*Impresa*, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall'*Assicurato* e dall'*Impresa* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

4.8) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

L'*Impresa*, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Il diritto all'indennizzo per l'*invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato, l'*Impresa* previa consegna del certificato di morte dell'*Assicurato*, liquida ai beneficiari:

- a) l'importo già concordato, o in alternativa,
- b) l'importo offerto.

Se l'*Assicurato* muore prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche previsti in polizza, l'*Impresa* liquida ai beneficiari, previa consegna del certificato di morte dell'*Assicurato*, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 4.5) Denuncia dell'infortunio e 4.6) Criteri di indennizzabilità e anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dai beneficiari, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea, desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA. Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è sostenuta.

Le spese per i certificati restano a carico dell'*Assicurato*.

4.9) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'*Impresa* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.